

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) – ACCORDO ANNUALE 2020 UTILIZZO RISORSE DECENTRATE
--

Le parti, richiamati

- gli artt. 40 e 40 – bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 5 del CCNL 01/04/1999;

visti

- il parere espresso, ex art. 8 del CCNL 21/05/2018, dal Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale num. 52 del 11/12/2020, ai sensi degli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 sulla base di apposita relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa sulla ipotesi di di C.C.I. 2019-2021 e relativo accordo annuale di utilizzo ;
- l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato, data dalla Presidente con Decreto num. 154 del 15/12/2020,

sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Integrativo - Accordo annuale 2020 di utilizzo delle risorse decentrate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Livorno, 17/12/2020.

Per la Delegazione trattante di parte pubblica

Maria Castallo – Presidente

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 com. 2 D. Lgs. 82/2005)

Per la Delegazione trattante di parte sindacale

Fto Silvia Bassani (Presidente R.S.U.) _____

Fto Mauro Scalabrini per C.G.I.L. FP _____

Fto Emanuele Pillitteri per U.I.L. FP _____

Fto Nella Benfatto per la C.I.S.L. _____

PARTE NORMATIVA

Le parti confermano per l'anno 2020 la parte giuridica del C.C.I. 2019-2021 dell'ente sottoscritto in data 18/11/2020, stante la sua validità triennale così come previsto dall'art. 8, comma 1 del CCNL 21/05/2018.

PARTE ECONOMICA

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020.

Richiamato l'art. 8, comma 1 del CCNL 21/05/2020 in virtù del quale i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;

Premesso che:

- le parti danno atto che la costituzione del fondo risorse decentrate personale non dirigente 2020 è stata disposta dall'Amministrazione con apposita Determina num. 377 del 28/07/2020 a seguito della positiva certificazione delle risorse da parte del Collegio dei revisori (verbale num. 41 del 28/07/2020)
- a seguito della piattaforma presentata dalla parte sindacale e degli indirizzi dati alla delegazione trattante di parte pubblica con Decreto della Presidente num. 141 del 25/11/2020, le parti in data 25/11/2020 hanno sottoscritto una pre intesa al C.C.I. 2020;

alla luce dei criteri approvati con la suddetta pre intesa e tenuto conto di quanto stabilito nel C.C.I. 2019-2021, parte normativa, le parti convengono quanto segue

Art. 1. Le parti confermano anche per l'anno 2020 quanto previsto nel C.C.I. 2019-2021 dell'ente, parte normativa, sottoscritto in data 18/11/2019.

Art. 2. Le parti concordano di destinare le risorse decentrate anno 2020 agli istituti di parte stabile come indicati nell'allegata ipotesi di utilizzo fermo restando che qualora in sede applicativa dovesse risultare spettante una somma superiore rispetto all'importo previsto per i singoli istituti si provvederà a recuperare le somme da risparmi derivanti da altre indennità e, in caso di incapienza, dalle somme destinate alla performance;

Art. 3. Le parti concordano di destinare le somme di parte stabile non già utilizzate per il suddetto utilizzo come di seguito indicato:

- progressioni economiche orizzontali: € 44.000,00 (27,50% delle risorse stabili al netto delle risorse necessarie per gli istituti finanziati con parte stabile del fondo), da ripartire proporzionalmente tra le categorie del personale;
- performance organizzativa ed individuale: le somme di parte stabile che residuano a cui sono sommate le economie di parte stabile del fondo dell'anno precedente e le economie del fondo straordinario dell'anno precedente, ivi compreso il premio per differenziazione/maggiorazione premio individuale.

Art. 4 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Le parti ribadiscono i criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche come convenute nella parte giuridica del C.C.I. 2019-2020.

In particolare le parti ripartiscono le somme destinate alle progressioni economiche per l'anno 2020, nel modo che segue:

- le progressioni riguardano il 49,50% degli aventi diritto, intesi come personale in servizio nell'ente a tempo indeterminato alla data del 01/01/2019 in possesso dei 24 mesi richiesti e senza sanzioni disciplinari rilevanti secondo quanto indicato nella parte normativa del CCI 2019-2021;
- il personale titolare di Posizione organizzativa parteciperà alla selezione separatamente rispetto al restante personale di categoria D al fine di evitare conflitto di interessi tra valutatore e valutato e con una percentuale pari al 29% degli aventi diritto ;
- personale avente diritto all'01/01/2020: num. 97 dipendenti; 49,50% degli aventi diritto: num. 48 posizioni, di cui num. 22 per posizioni non apicali, num. 24 per posizioni apicali e num. 2 per posizioni organizzative.
- il numero di 22 progressioni per posizioni non apicali è ripartito proporzionalmente agli aventi diritto tra le categorie nel modo seguente:
CATEGORIA B: num. 7 progressioni
CATEGORIA C: num. 7 progressioni
CATEGORIA D: num. 8 progressioni.
- il numero di 24 progressioni per posizioni apicali è ripartito proporzionalmente agli aventi diritto tra le categorie nel modo seguente:
CATEGORIA B: num. 9 progressioni
CATEGORIA C: num. 11 progressioni
CATEGORIA D: num. 4 progressioni.

Art. 5. Le parti danno atto che la corresponsione dei premi legati alla performance ed alla maggiorazione del premio individuale avverrà secondo le previsioni contenute nel vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance, approvato con Decreto del Presidente num. 89 del 26/06/2020.

Le parti riportano di seguito, quale parte integrante del presente CCI, quanto convenuto nella pre intesa del 25/11/2020 rispetto alla contrattazione decentrata integrativa 2021-2023.

MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE

1. conferma del Piano triennale 2019-2020-2021 di progressioni economiche orizzontali finanziate con il fondo delle risorse decentrate con l'impegno a destinare a questo istituto nell'ultimo anno (2021), oltre al 20% degli aventi diritto, i risparmi che sul fondo si realizzeranno a seguito di cessazioni verificatesi nell'anno precedente;
2. introduzione a valere dal 2021 dell'istituto delle specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies, comma 1 e dell'istituto della indennità di funzione di cui all'art. 56 sexies, previa definizione dei criteri generali per l'attribuzione delle relative indennità; destinando precipuamente a tali istituti le risorse aggiuntive che alimenteranno il fondo risorse decentrate in attuazione di quanto previsto nei successivi punti 5 e 6 della presente pre intesa in attuazione degli art. 15, comma 7 e art. 67, comma 2, lett g) del CCNL 21/05/2020;
3. modifica a valere dal 2021 dell'art. 13 comma 5 del CCI 2019-2021 in materia di indennità di responsabilità eliminando ultimo inciso del comma (è mese di servizio prestato o di responsabilità attribuita quello lavorato per almeno 15 giorni);
4. verifica della possibilità di estensione delle indennità condizioni lavoro ai tecnici che eseguono sopralluoghi in cantieri particolari con rischio specifico.

MATERIE OGGETTO DI CONFRONTO/INFORMAZIONE

5. a far data dal 2021, destinazione dei risparmi realizzatisi nel 2020 sullo stanziamento destinato a remunerare la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative al Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 15, comma 7 del CCNL 21/05/2018; impegno a implementare la suddetta alimentazione del fondo risorse decentrate a seguito di ulteriori riduzioni che si dovessero realizzare a seguito di specifiche decisioni organizzative adottate in tal senso dall'amministrazione;
6. a far data dal 2021, incremento delle risorse stabili del Fondo risorse decentrate con gli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate, ai sensi dell'art. 67 comma 2, lett g) del CCNL 21/05/2018;
7. modifica del Regolamento sull'orario di lavoro con la possibilità di riconoscere lo straordinario dalla mezz'ora di lavoro ulteriore rispetto a quello dovuto e con l'eliminazione del serbatoio delle 10 ore;
8. introduzione del buono pasto elettronico e conseguente eliminazione della tassazione in busta paga a carico del dipendente; incremento del valore nominale del buono pasto dagli attuali 7 € ad 8 €.
9. conferma della possibilità di fornire i notebook in dotazione dell'ente al personale sprovvisto che svolge lavoro agile;
10. introduzione buono pasto in lavoro agile qualora risultassero chiare indicazioni normative in tal senso.

Le parti si riservano di valutare gli eventuali effetti migliorativi che potranno derivare dal nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali.